

REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/93 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1993

relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, la Comunità economica europea si è impegnata nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingente dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi ; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE (1), il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986 ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario precitato per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi ; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del

dazio contingente a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari ; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive ; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte :

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi	4

(a) Codice TARIC nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

Articolo 2

1. Il volume contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

La prima parte, corrispondente all'80 % del totale, vale a dire a 34 080 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del presente contingente negli ultimi tre anni.